

Approvata la proroga. Ma si attende la conversione del decreto legge n. 90

Centrale unica di committenza, il rinvio non sblocca le gare

DI ANDREA MASCOLINI

Rinvio a inizio 2015 dell'obbligo di ricorso a centrali di committenza per i comuni non capoluogo di provincia che intendono acquisire beni e servizi (a metà 2015 per gli appalti di lavori); ammessi gli affidamenti fino a 40 mila euro, senza ricorrere alla centrale di committenza, nei comuni con oltre 10 mila abitanti; obbligo per gli avvocati dello stato di segnalare all'Anac (Autorità anti corruzione) le violazioni al codice degli appalti.

Sono queste alcune delle principali novità approvate in queste ultime 48 ore dalla commissione affari costituzionali della camera nell'ambito della discussione del decreto-legge 90/2014 sulla riforma della p.a. Sembra quindi scongiurato il rischio di un blocco degli appalti da parte dei comuni non capoluogo di provincia che dal primo luglio si trovano nell'impossibilità di bandire le gare laddove non abbiano provveduto ad unirsi con altri comuni o provveduto ad organizzarsi facendo ricorso a centrali di committenza regionali o alla Consip.

Il problema (derivante dal divieto per l'Anac di concedere ai comuni il Cig (Codice identificativo gara) era stato segnalato anche con l'intesa siglata il 10 luglio fra ministero dell'interno e Conferenza Stato-città-enti locali, ma prontamente il presidente dell'Autorità, Raffaele Cantone aveva chiarito che in vigenza della norma non avrebbe provveduto al rilascio dei Cig ai comuni.

Nella seduta della commissione affari

costituzionali di lunedì è stata però approvata una norma che dovrebbe risolvere la questione stabilendo che l'obbligo per i comuni non capoluogo scatterà dal primo gennaio del 2015 per gli acquisiti di beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per l'acquisizione di lavori. Fino all'entrata in vigore della norma, però, il problema resterà e quindi, se non vi saranno ulteriori novità, soltanto con i primi di agosto potranno ripartire gli appalti dei piccoli comuni.

La Commissione ha poi dato un maggiore tempo per il ricorso alle centrali di committenza ai comuni istituiti a seguito di fusione per i quali l'obbligo di ricorso alla centrale di committenza si applicherà «dal terzo anno successivo a quello di istituzione», con possibilità quindi, se la fusione è recente, di andare ben oltre ai termini di fine 2014 o metà 2015. Per gli appalti per la ricostruzione post terremoto in Emilia-Romagna e in Abruzzo vengono esentati gli

enti locali dall'applicazione dell'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza.

Un ulteriore problema riguardava poi l'abrogazione, disposta sempre con la legge 89 di conversione del decreto 66/2014, della possibilità di affidamento in amministrazione diretta e in economia da parte dei comuni. Con un altro emendamento approvato dalla commissione si stabilisce, mediando fra diverse proposte di modifica, che per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti sia possibile «procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40 mila euro».

Diversi gli emendamenti approvati all'articolo 19 sull'Anac; fra tutti l'obbligo per gli avvocati dello stato di segnalare all'Authority le violazioni al codice dei contratti pubblici e l'istituzione di un ruolo unico dei dipendenti della soppressa Avcp e dell'Anac.

